



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

PON  
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

# PROFILI SOGGETTIVI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

*Check-list*





# PROFILI SOGGETTIVI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE CHECK-LIST

A cura di

Antonio Fici, Avvocato e Professore associato di Diritto privato presso l'Università di Roma "Tor Vergata", Direttore scientifico di Terzjus

Coordinamento

Luciano Gallo, Responsabile innovazione e semplificazione amministrativa, contratti pubblici e innovazione sociale, diritto del terzo settore di ANCI Emilia-Romagna

Hanno collaborato alla realizzazione del presente volume:

Laura Chiodini (IFEL), Annalisa Gramigna (IFEL), Chiara Poli (ANCI), Giuliana Ruiu (IFEL), Barbara Slamic (Cittalia), Walter Tortorella (IFEL), Elvira Zollerano (IFEL).

Il documento "Profili soggettivi degli enti del terzo settore. Check-list" nasce nell'ambito del progetto "Co-Progetta – Un'amministrazione condivisa", all'interno del Pon Inclusion 2014-2020 (Azioni di sistema a sostegno dell'obiettivo specifico 9.7 "Rafforzamento dell'economia sociale"), finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Anci, con la collaborazione delle sue Fondazioni Cittalia e IFEL.

Chiuso alla data del 19/11/2022.





# Indice

|   |           |
|---|-----------|
| <b>GLOSSARIO</b>  | <b>4</b>  |
| <b>INTRODUZIONE</b>   | <b>6</b>  |
| <b>PROFILI GENERALI DELLA DISCIPLINA DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</b>           | <b>7</b>  |
| LE FONTI DI DISCIPLINA DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE                             | 8         |
| NOZIONE E TIPOLOGIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE                                   | 9         |
| I REQUISITI ESSENZIALI DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE                              | 11        |
| LA DISCIPLINA PARTICOLARE DEGLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI          | 13        |
| TIPOLOGIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE E RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | 14        |
| <b>PROFILI SOGGETTIVI: LE SCHEDE</b>  | <b>15</b> |
| ODV   | 16        |
| APS   | 18        |
| ENTI FILANTROPICI   | 20        |
| IMPRESE SOCIALI   | 22        |
| SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO   | 24        |
| RETI ASSOCIATIVE  | 26        |
| ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE  | 28        |





## GLOSSARIO

**Amministrazione aggiudicatrice:** l'amministrazione che affida il servizio ai sensi del CCP;

**Amministrazione procedente:** l'amministrazione che avvia e conclude il procedimento ai sensi del CTS;

**APS:** associazione di promozione sociale, ai sensi del CTS;

**Attività di interesse generale:** le attività, elencate dal CTS, svolte dagli ETS per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché dal d. lgs. n. 112/2017 per quanto riguarda le imprese sociali;

**CCP:** Codice dei Contratti Pubblici;

**Convenzione:** l'accordo di collaborazione sottoscritto fra ETS e pubblica amministrazione;

**CTS:** Codice del Terzo Settore;

**ETS:** Enti di Terzo settore, ai sensi del CTS;

**ODV:** Organizzazione Di Volontariato, ai sensi del CTS;

**Impresa sociale:** ETS che svolge attività di interesse generale in forma di impresa, ai sensi del CTS e del d. lgs. n. 112/2017 e ss. mm.;

**Lucratività:** distribuzione, anche indiretta, degli utili conseguenti allo svolgimento dell'attività di impresa, nell'ambito della prestazione di un servizio, disciplinato dal CCP;

**Non lucratività:** divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, nell'ambito dello svolgimento delle attività di interesse generale ai sensi del CTS;

**OEVP:** offerta economicamente più vantaggiosa, quale criterio di valutazione delle offerte, ai sensi del CCP, inteso come rapporto fra qualità e prezzo;

**Operatore economico:** il soggetto che partecipa alle procedure di affidamento di servizi, disciplinate dal CCP;

**PPPS:** Partenariato Pubblico-Privato Speciale in ambito culturale, previsto e disciplinato dall'art. 151 del CCP, richiamato dal CTS;





**Progetto dei servizi:** l'elaborato progettuale, relativo ai servizi da affidare, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del CCP;

**Responsabile del procedimento:** il responsabile del procedimento, ai sensi della legge sul procedimento amministrativo, per quanto riguarda le ipotesi di collaborazione disciplinata dal CTS, o ai sensi del CCP;

**RUNTS:** registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi del CTS;

**VIS:** valutazione di impatto sociale, ai sensi della legge n. 106/2016 e delle relative Linee guida ministeriali.





## INTRODUZIONE

Il progetto formativo “Co-progetta” ha approfondito i vari temi e gli istituti di riferimento del nuovo diritto del Terzo settore a seguito della Riforma e, al suo interno, della pubblicazione del Codice del Terzo settore (CTS). In particolare, è stata data attenzione al rapporto fra PA ed enti del Terzo settore (ETS).

Con riferimento a questi ultimi, l’intera Riforma innova profondamente il quadro giuridico, ma anche pratico, dal momento che introduce una definizione giuridica – unitaria – di ETS, garantendo e disciplinando, al tempo stesso, il particolare regime giuridico delle varie tipologie di enti.

Infine, la grande innovazione di un Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), liberamente accessibile da tutti per conoscere gli elementi salienti degli enti iscritti.

Questo documento intende mettere a disposizione delle amministrazioni, che vogliono utilizzare gli strumenti ed i procedimenti previsti dal CTS, una guida semplice e completa, di facile consultazione, sui profili soggettivi degli ETS.

Il documento è composto da una guida sintetica, riepilogativa dei profili soggettivi degli ETS e del relativo regime giuridico, nonché da un foglio excel da compilare, attraverso menù a tendina che facilita la selezione delle caratteristiche specifiche di ogni ETS.

Si tratta di una sorta di check-list, pensata per supportare gli operatori del settore nel padroneggiare gli elementi che connotano i profili soggettivi di un ETS (Costituzione, Registrazione, Forma giuridica, Base sociale, Denominazione, Finalità, Attività, ecc.).

Il foglio excel restituisce automaticamente l’indicazione della percentuale di requisiti rispettati, con la conseguenza che solo se l’indicazione che viene data in seguito alla compilazione di tutti i campi è del 100% significa che tutte le condizioni dello specifico profilo soggettivo sono rispettate.

Uno strumento utile pensato soprattutto per facilitare la gestione dei procedimenti amministrativi, auspicabilmente gradito a chi lo utilizzerà.





PROFILI GENERALI DELLA DISCIPLINA  
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE








## Le fonti di disciplina degli enti del terzo settore

La categoria giuridica degli enti del terzo settore (d'ora in poi anche "ETS") è stata introdotta nell'ordinamento italiano dal [d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#), recante il Codice del terzo settore (d'ora in poi anche "CTS"). Prima di allora erano riconosciute dalla legge soltanto alcune specifiche tipologie di enti del terzo settore (le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali, le cooperative sociali), oggetto di discipline particolari (rispettivamente, l. 266/1991, l. 383/2000, d.lgs. 155/2006, l. 381/1991) tra loro non collegate, sicché il terzo settore, come insieme normativo, e gli enti del terzo settore, come categoria giuridica di enti, ancora non esistevano.

La principale fonte di disciplina degli ETS è dunque oggi il d.lgs. 117/2017, attuativo della legge delega 106/2016. Si tratta di una normativa di attuazione costituzionale, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella storica [sentenza n. 131/2020](#) con particolare riferimento all'art. 55 CTS e agli istituti della "amministrazione condivisa".

Oltre alle norme generali del CTS, si applicano inoltre agli ETS da un lato le norme particolari relative a specifiche tipologie di ETS (ad es. gli articoli 32-34 sulle organizzazioni di volontariato o il [d.lgs. 112/2017](#) sulle imprese sociali), dall'altro lato le norme del codice civile, con particolare riferimento a quelle relative alla forma giuridica di costituzione dell'ente (associazione, fondazione, società, cooperativa, ecc.).

Il rapporto tra le diverse fonti di disciplina degli ETS, ovvero tra questi differenti gruppi di norme giuridiche, è regolato dall'art. 3, commi 1 e 2, CTS, nel modo seguente:

-  le norme particolari relative a specifiche tipologie di ETS prevalgono sulle norme generali applicabili a tutti gli ETS (ad esempio, la norma particolare di cui all'art. 32, comma 3, CTS, prevale sulla norma generale di cui all'art. 12, comma 1, CTS, sicché le ODV saranno tenute ad avere nella propria denominazione sociale l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV", e non già quella di "ente del Terzo settore" o "ETS", che potranno tutt'al più aggiungere alle precedenti che sono comunque obbligatorie);
-  le norme generali del CTS si applicano alle specifiche tipologie di ETS solo "ove non derogate ed in quanto compatibili" (sicché, ad esempio, le APS dovranno redigere il proprio bilancio d'esercizio in conformità alle regole generali contenute nell'art. 13 CTS e al relativo d.m. 5 marzo 2020 di attuazione);
-  le norme del codice civile si applicano agli ETS "per quanto non previsto" dal CTS (nonché dalle leggi particolari su specifiche tipologie di ETS) ed "in quanto compatibili"







(così, ad esempio, per deliberare lo scioglimento di un'associazione del terzo settore occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi associati, in conformità a quanto disposto dall'art. 21, comma 3, cod. civ., non derogato dal CTS e sicuramente compatibile con quest'ultimo).

È infine necessario sottolineare che, nonostante la fonte principale in materia di terzo settore sia il CTS, la sostanza del diritto "vivente" del terzo settore è profondamente determinata da fonti secondarie, tra cui in particolare i decreti ministeriali attuativi del CTS. Questi decreti sono fondamentali per comprendere come gli ETS siano effettivamente tenuti ad agire (come debbano redigere i bilanci, in che misura possano svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, ecc.), ma sono essenziali anche per comprendere la natura dei rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni. A quest'ultimo riguardo si segnala, tra tutti, il [d.m. 31 marzo 2021, n. 72](#), contenente "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. 117/2017".

## Nozione e tipologie di enti del terzo settore

L'ente del terzo settore non è in senso tecnico-giuridico un tipo legale di ente (come lo sono l'associazione, la fondazione, la società, la cooperativa), ma una qualifica normativa che enti (anche già costituiti da diverso tempo) possono acquisire (sempre sulla base di un atto di autonomia) e possono successivamente anche perdere, vuoi per scelta volontaria vuoi per decisione dell'autorità vigilante. Il possesso della qualifica da un lato impone agli enti di sottostare a precise regole di operatività, *governance* e trasparenza, nonché a forme di controllo pubblico (preventivo e *in itinere*), dall'altro lato consente però agli enti di accedere a una disciplina promozionale loro riservata, che è premiale in termini di fiscalità, rapporti con gli enti pubblici, accesso a liberalità private e contributi pubblici, ecc.

Formalmente il possesso della qualifica è attestato dalla presenza dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (o "RUNTS"), sicché:

- 👤 solo gli enti iscritti nel RUNTS sono ETS;
- 👤 gli enti non iscritti nel RUNTS o cancellati dal RUNTS non sono (più) ETS (anche se si auto-qualificano così e/o hanno uno statuto da ETS e/o operano di fatto come ETS).

Da questo punto di vista il RUNTS è uno strumento di grande utilità per chiunque – incluse le pubbliche amministrazioni – intenda relazionarsi con gli ETS. Se si vuole essere certi che l'ente in questione sia un ETS, si potrà e si dovrà verificare che l'ente risulti iscritto nel RUNTS, in una delle sue sette sezioni.





Il RUNTS è diviso in sette sezioni poiché il legislatore ha individuato sette, diverse tra loro, tipologie particolari di enti del terzo settore. Ciascun ente al momento dell'iscrizione sceglie in quale sezione del RUNTS iscriversi in ragione della qualifica particolare che intende assumere. Ovviamente, l'iscrizione presuppone il possesso dei requisiti necessari all'iscrizione nella sezione richiesta. Un ente, ad esempio, potrà iscriversi nella sezione "Organizzazioni di volontariato" soltanto se possiederà i requisiti particolari di una ODV. Ad ogni tipologia di ente del terzo settore, corrispondono, infatti, alcune caratteristiche o requisiti particolari che la distinguono dalle altre.

Un ente può iscriversi in una sola sezione del RUNTS (soltanto le reti associative possono iscriversi in un'ulteriore sezione oltre la propria), ma la scelta non è definitiva perché un ente può successivamente, avendone i requisiti, "migrare" in una sezione diversa, ovvero sia cambiare sezione d'iscrizione al RUNTS, facendone apposita istanza all'Ufficio competente.

Le sette sezioni del RUNTS sono:

1. Organizzazioni di volontariato
2. Associazioni di promozione sociale
3. Enti filantropici
4. Imprese sociali
5. Società di mutuo soccorso
6. Reti associative
7. Altri enti del terzo settore

L'ultima sezione "altri enti del terzo settore" ospita tutti quegli enti che decidano di non iscriversi nelle precedenti sezioni e intendano pertanto avere soltanto la qualifica generale di ente del terzo settore (piuttosto che qualifiche particolari come ODV, APS, ecc.).

Alcune società di mutuo soccorso (quelle "maggiori") si iscrivono nella sezione "imprese sociali" del Registro delle imprese (e da lì, come le imprese sociali, confluiscono poi nella sezione "imprese sociali" del RUNTS e non già in quella "società di mutuo soccorso"), mentre altre società di mutuo soccorso (quelle "minori", che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi) possono iscriversi nella sezione apposita del RUNTS piuttosto che nella sezione "imprese sociali" del Registro delle imprese.

Le cooperative sociali (e i loro consorzi) di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono imprese sociali "di diritto". In quanto tali, esse sono automaticamente iscritte alla sezione "imprese





sociali” del Registro delle imprese e da lì anche nel RUNTS nell’apposita sezione “imprese sociali”.

## I requisiti essenziali dell’ente del terzo settore

Gli enti del terzo settore presentano i seguenti requisiti essenziali:

- a) la forma giuridica di associazione, riconosciuta o non riconosciuta (come persona giuridica), o di fondazione o di altro ente di carattere privato diverso dalle società;
- b) l’indipendenza dai soggetti di cui all’art. 4, comma 2, CTS, ovverosia da amministrazioni pubbliche, formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro, che sono poi quei soggetti “esclusi” che non possono mai acquisire la qualifica di ETS; essere indipendenti significa non essere diretti o controllati da uno o più enti “esclusi” (ciò si verifica, ad esempio, se lo statuto di una fondazione attribuisce al sindaco di un comune il diritto di nominare la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione della fondazione), ma non comporta che l’ente “escluso” non possa partecipare ad un ETS senza averne direzione e controllo (un comune, quindi, può essere socio di un’associazione del terzo settore o fondatore di una fondazione purché non ne assuma il controllo nel senso suindicato);
- c) l’esercizio in via esclusiva, o quanto meno principale, di una o più delle attività di interesse generale elencate nell’art. 5 CTS (interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie, ecc.), in una qualsiasi forma – non solo gratuita, volontaria o erogativa, ma anche mutualistica o imprenditoriale – e fatta salva la possibilità di esercitare anche, aggiuntivamente, attività “diverse” da quelle di interesse generale entro limiti predeterminati dalla legge (precisamente, dal [d.m. 19 maggio 2021, n. 107](#), attuativo dell’art. 6 CTS);
- d) il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- e) l’assenza di scopo di lucro, che vincola l’ente del terzo settore ad utilizzare tutto il proprio patrimonio, qualunque ne sia la provenienza, per il perseguimento esclusivo delle finalità istituzionali, senza poter distribuire utili, dividendi, fondi o riserve ai propri soci, fondatori, lavoratori, amministratori, ecc.; al momento del suo scioglimento, inoltre, l’ente del terzo settore deve destinare ad altri ETS il proprio patrimonio residuo (non può dunque destinarlo ai propri associati o fondatori);
- f) l’iscrizione nel RUNTS, in una delle sue sezioni.





Questi requisiti sono cumulativi, nel senso che devono essere tutti quanti posseduti da un determinato ente affinché possa qualificarsi come ETS. Solo agli enti iscritti nel RUNTS sono riservate le agevolazioni fiscali, le altre misure di promozione e sostegno ed il rapporto privilegiato con gli enti pubblici, così come adesso previsti e disciplinati dal CTS. Allo stesso modo, solo gli enti iscritti al RUNTS sono sottoposti al particolare regime di controllo pubblico previsto nel CTS.

Alla luce delle caratteristiche sopra indicate e del requisito pubblicitario dell'iscrizione al RUNTS, gli enti del terzo settore possono oggi agevolmente distinguersi sia dagli enti con scopo di lucro sia dagli enti senza scopo di lucro, cioè dalle associazioni e fondazioni costituite esclusivamente ai sensi del codice civile (e non iscritte al RUNTS).

Da ultimo occorre sottolineare che il quadro dei requisiti generali sopra descritti va adattato con riguardo a ciascuna tipologia particolare di ente del terzo settore. Ci sono infatti requisiti che sono validi per tutte le tipologie di enti del terzo settore, altri che invece sono diversi per alcune tipologie particolari. Tra tutte le tipologie, poi, le imprese sociali sono quelle più particolari di tutte, potendo assumere anche la forma giuridica di società (inclusa cooperativa e consortile), avendo regole proprie in merito ai soggetti "esclusi" (che non possono controllare l'impresa sociale), potendo solo svolgere attività d'impresa e avendo un proprio elenco particolare di attività di interesse generale (non coincidente con quello di cui all'art. 5 CTS), potendo anche, in certi casi ed entro precisi limiti quantitativi, distribuire dividendi ai propri soci, essendo tenute ad iscriversi non già nel RUNTS bensì nel Registro delle imprese alla sezione "imprese sociali" (anche se i dati sulle imprese sociali presenti nel Registro delle imprese sono poi trasferiti automaticamente al RUNTS dove esiste una sezione "specchio" dedicata alle imprese sociali).

Il possesso e il mantenimento dei requisiti di qualificazione degli ETS, ed in generale il rispetto delle norme ad essi applicabili, sono verificati, sia al momento dell'iscrizione sia successivamente, dalle pubbliche autorità preposte alla vigilanza degli ETS. Esse sono il Ministero del lavoro per le imprese sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy (ex MISE) per le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso "maggiori", gli Uffici del RUNTS per tutti gli altri ETS.

Qualora l'autorità vigilante riscontri irregolarità non sanabili o non sanate (successivamente a diffida) emana un provvedimento di cancellazione dell'ente dal RUNTS o dal Registro delle imprese. L'ente cancellato perde in tal modo la qualifica di ente del terzo settore e tale non potrà più essere in seguito considerato (ferma restando la possibilità di una sua nuova iscrizione).





L'ente cancellato dal RUNTS deve devolvere il patrimonio accumulato dall'ingresso nel RUNTS ad altri ETS.

Le imprese sociali, invece, devono devolvere in questo caso l'intero loro patrimonio dedotto unicamente il capitale sociale versato nelle società imprese sociali.

### La disciplina particolare degli enti religiosi civilmente riconosciuti

L'art. 4, comma 3, CTS, stabilisce che agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del CTS si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, a condizione però che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, il quale, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del Codice e sia depositato nel RUNTS. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato (che dal punto di vista civilistico è separato e autonomo dal restante patrimonio dell'ente religioso) e devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall'art. 13 CTS.

L'ente religioso civilmente riconosciuto non è dunque un ETS né potrebbe di per sé assumere questa qualifica (sarebbero ostative le sue finalità di culto essenziali e prevalenti), ma le norme del CTS possono ad esso applicarsi (art. 4, comma 3, CTS), ciò che comporta che delle opportunità offerte dalla nuova disciplina del terzo settore anche gli enti religiosi possono in principio avvalersi al fine di organizzare le eventuali attività di interesse generale svolte *a latere* di quelle di culto.

La forma tecnico-giuridica è quella del "ramo terzo settore", ovvero dell'individuazione e separazione (civilistica e contabile) di un ramo d'azienda (quale complesso di beni organizzati per l'esercizio di una certa attività) da sottoporre volontariamente alla disciplina del terzo settore (tanto in punto di oneri quanto di possibili benefici).

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti che abbiano iscritto un proprio "ramo" terzo settore (o "impresa sociale") al RUNTS (o al Registro delle imprese nel caso di ramo impresa sociale) sono dunque a tutti gli effetti da considerarsi ETS ai fini dell'applicazione della disciplina del CTS, inclusa quella relativa ai rapporti con gli enti pubblici. Tali enti religiosi potrebbero ad esempio essere parte di procedimenti di co-programmazione o co-progettazione ai sensi dell'art. 55 CTS. Parimenti, un eventuale ramo ODV di un ente religioso civilmente riconosciuto potrebbe concludere una convenzione con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 56 CTS.






## Tipologie di enti del terzo settore e rapporti con le pubbliche amministrazioni

Anche nella disciplina presente nel CTS in merito ai rapporti tra enti del terzo settore e pubbliche amministrazioni possono trovarsi norme generali, applicabili a tutti gli ETS, e norme particolari, valevoli esclusivamente per alcune tipologie di ETS, ovvero sia per gli enti iscritti in una specifica sezione del RUNTS.

Occorre dunque prestare attenzione all'ambito di applicazione della norma, se in essa possono essere inclusi tutti gli ETS o solo alcune loro tipologie. Ad esempio, l'art. 55 CTS si applica a tutti gli ETS, mentre l'art. 56 solo ad alcuni di loro, segnatamente le ODV e le APS, richiedendosi, per di più, che esse siano iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS.

**Le norme generali applicabili nei rapporti con le PA sono le seguenti:** 19, 55, 70, 71, comma 2 (escluse le imprese sociali), 71, comma 3, 81 CTS





PROFILI SOGGETTIVI:  
LE SCHEDE





| ODV                                  |   |
|--------------------------------------|---|
| Costituzione                         | per scrittura privata o per atto pubblico (se aspirano ad ottenere la personalità giuridica di diritto privato)   |
| Registrazione                        | al RUNTS, sezione "Organizzazioni di volontariato"  |
| Forma giuridica                      | associazione (con o senza personalità giuridica di diritto privato)   |
| Base sociale                         | <ul style="list-style-type: none"><li>o almeno 7 persone fisiche associate o almeno 3 ODV associate; possono anche associare altri ETS o enti senza scopo di lucro (incluso enti pubblici) a condizione però che il loro numero non sia superiore alla metà delle ODV associate</li><li>o possono essere partecipate ma non già controllate da pubbliche amministrazioni e dagli altri enti "esclusi" di cui all'art. 4, comma 2, CTS</li></ul>   |
| Denominazione sociale                | comunque formata, deve sempre contenere la formula "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV"; potrebbe anche contenere, ma solo in aggiunta alla precedente, la formula "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS"   |
| Finalità e assenza di scopo di lucro | in conformità alle norme generali di cui all'art. 8 CTS, le ODV devono utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Non possono pertanto distribuire utili, fondi, riserve, ecc., ad associati, lavoratori, amministratori, ecc. In caso di scioglimento, devono devolvere il patrimonio ad altri ETS ai sensi dell'art. 9 CTS                                   |
| Attività                             | <ul style="list-style-type: none"><li>o svolgono una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, CTS, prevalentemente in favore di terzi non associati ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti giuridici associati</li><li>o in generale, per l'attività di interesse generale prestata possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate</li></ul> |







- o possono svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ma solo nei limiti di cui all'art. 6 CTS e al [d.m. 19 maggio 2021, n. 107](#); potrebbero svolgere a titolo di attività diverse anche attività di interesse generale: in questo caso non sono vincolate al rimborso spese

### Risorse umane

devono avvalersi prevalentemente di volontari, ma possono avere lavoratori remunerati a condizione che il loro numero non sia superiore alla metà del numero dei volontari; i lavoratori non possono contemporaneamente essere né associati né volontari della ODV

### Governance

- o hanno due organi necessari, che sono l'assemblea degli associati e l'organo di amministrazione (usualmente denominato "consiglio direttivo") necessariamente collegiale (min. 3 componenti); al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 CTS devono altresì nominare un organo di controllo interno, anche monocratico
- o tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non possono dunque avere amministratori "esterni"
- o ai componenti degli organi sociali (ad eccezione dei componenti professionisti dell'organo di controllo interno, ove nominato) non può essere attribuito alcun compenso per la funzione svolta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

### Trasparenza

sono tenute a redigere (e depositare al RUNTS) un bilancio annuale d'esercizio in conformità ai modelli ministeriali di cui al [d.m. 5 marzo 2020](#). Sono tenute a redigere (pubblicare nel sito Internet e depositare al RUNTS) il bilancio sociale, in conformità alle linee guida ministeriali di cui al [d.m. 4 luglio 2019](#), solo qualora abbiano entrate superiori ad 1 milione di euro. Sono soggette a revisione legale dei conti al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 CTS

### Controllo

sono sottoposte a vigilanza da parte dell'Ufficio del RUNTS competente

### Norme particolari applicabili nei rapporti con le PA

56, 57, 72-74, 76 CTS





| APS                                  |  |
|--------------------------------------|--|
| Costituzione                         | per scrittura privata o per atto pubblico (se aspirano ad ottenere la personalità giuridica di diritto privato)  |
| Registrazione                        | al RUNTS, sezione "Associazioni di promozione sociale"   |
| Forma giuridica                      | associazione (con o senza personalità giuridica di diritto privato)  |
| Base sociale                         | <ul style="list-style-type: none"><li>o almeno 7 persone fisiche associate o almeno 3 APS associate; possono anche associare altri ETS o enti senza scopo di lucro (incluso enti pubblici) a condizione però che il loro numero non sia superiore alla metà delle APS associate</li><li>o possono essere partecipate ma non già controllate da pubbliche amministrazioni e dagli altri enti "esclusi" di cui all'art. 4, comma 2, CTS</li><li>o non sono APS i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale</li></ul> |
| Denominazione sociale                | comunque formata, deve sempre contenere la formula "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS"; potrebbe anche contenere, ma solo in aggiunta alla precedente, la formula "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS"  |
| Finalità e assenza di scopo di lucro | in conformità alle norme generali di cui all'art. 8 CTS, le APS devono utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Non possono pertanto distribuire utili, fondi, riserve, ecc., ad associati, lavoratori, amministratori, ecc. In caso di scioglimento, devono devolvere il patrimonio ad altri ETS ai sensi dell'art. 9 CTS  |
| Attività                             |  |





- svolgono una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti giuridici associati
- possono svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ma solo nei limiti di cui all'art. 6 CTS e [d.m. 19 maggio 2021, n. 107](#)

#### Risorse umane

devono avvalersi prevalentemente di volontari, ma possono avere lavoratori remunerati a condizione che il loro numero non sia superiore alla metà del numero dei volontari; i lavoratori non possono contemporaneamente essere volontari, ma potrebbero contemporaneamente essere associati della APS

#### Governance

- hanno due organi necessari, che sono l'assemblea degli associati e l'organo di amministrazione (usualmente denominato "consiglio direttivo") necessariamente collegiale (min. 3 componenti); al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 CTS devono altresì nominare un organo di controllo interno, anche monocratico
- almeno la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati

#### Trasparenza

sono tenute a redigere (e depositare al RUNTS) un bilancio annuale d'esercizio in conformità ai modelli ministeriali di cui al [d.m. 5 marzo 2020](#). Sono tenute a redigere (pubblicare nel sito Internet e depositare al RUNTS) il bilancio sociale, in conformità alle linee guida ministeriali di cui al [d.m. 4 luglio 2019](#), solo qualora abbiano entrate superiori ad 1 milione di euro. Sono soggette a revisione legale dei conti al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 CTS

#### Controllo

sono sottoposte a vigilanza da parte dell'Ufficio del RUNTS competente

#### Norme particolari applicabili nei rapporti con le PA

56, 72, 73, 75 CTS





## ENTI FILANTROPICI

### Costituzione

per atto pubblico

### Registrazione

al RUNTS, sezione "Enti filantropici"

### Forma giuridica

associazione con personalità giuridica di diritto privato o fondazione

### Base sociale

possono essere partecipati ma non già controllati da pubbliche amministrazioni e dagli altri enti "esclusi" di cui all'art. 4, comma 2, CTS

### Denominazione sociale

comunque formata, deve sempre contenere la formula "ente filantropico"; potrebbe anche contenere, ma solo in aggiunta alla precedente, la formula "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS"

### Finalità e assenza di scopo di lucro

in conformità alle norme generali di cui all'art. 8 CTS, gli enti filantropici devono utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Non possono pertanto distribuire utili, fondi, riserve, ecc., ad associati, lavoratori, amministratori, ecc. In caso di scioglimento, devolvono il patrimonio ad altri ETS ai sensi dell'art. 9 CTS

### Attività

- o erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (non necessariamente svolte da ETS)
- o possono svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ma solo nei limiti di cui all'art. 6 CTS e [d.m. 19 maggio 2021, n. 107](#)

### Risorse umane

possono avvalersi di volontari e di lavoratori remunerati

### Risorse finanziarie





traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi

#### Governance

- se costituiti in forma di associazione, hanno due organi necessari, che sono l'assemblea degli associati e l'organo di amministrazione (usualmente denominato "consiglio direttivo") necessariamente collegiale (min. 3 componenti); almeno la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati; al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 CTS devono altresì nominare un organo di controllo interno, anche monocratico
- se costituiti in forma di fondazione, hanno due organi necessari, che sono l'organo di amministrazione (usualmente denominato "consiglio di amministrazione"), che può essere monocratico o collegiale (min. 3 componenti), e l'organo di controllo interno, anche monocratico

#### Trasparenza

sono tenuti a redigere (e depositare al RUNTS) un bilancio annuale d'esercizio in conformità ai modelli ministeriali di cui al [d.m. 5 marzo 2020](#). Sono tenuti a redigere (pubblicare nel sito Internet e depositare al RUNTS) il bilancio sociale, in conformità alle linee guida ministeriali di cui al [d.m. 4 luglio 2019](#), solo qualora abbiano entrate superiori ad 1 milione di euro. Sono soggetti a revisione legale dei conti al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 CTS

#### Controllo

sono sottoposti a vigilanza da parte dell'Ufficio del RUNTS competente; qualora abbiano la forma di fondazione, l'Ufficio del RUNTS esercita altresì nei loro confronti i controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile

#### Norme particolari applicabili nei rapporti con le PA

nessuna (si applicano le norme generali)





## IMPRESE SOCIALI

### Costituzione

per atto pubblico

### Registrazione

al Registro delle imprese, sezione "Imprese sociali"; il Registro delle imprese trasferisce automaticamente i dati sulle imprese sociali al RUNTS in cui esiste una sezione "imprese sociali"

### Forma giuridica

- o una qualsiasi forma giuridica di diritto privato, ovverosia: associazione, con o senza personalità giuridica di diritto privato, fondazione, società di persone, società di capitali (incluse società con unico socio che non sia una persona fisica), società cooperativa, società cooperativa sociale, consorzio di cooperative sociali, società consortile
- o le cooperative sociali (e i loro consorzi) ex [legge 381/1991](#) sono imprese sociali di diritto

### Base sociale

possono essere partecipate ma non già controllate da pubbliche amministrazioni e da enti con scopo di lucro

### Denominazione sociale

- o comunque formata, deve sempre contenere la formula "impresa sociale"; potrebbe anche contenere, ma solo in aggiunta alla precedente, la formula "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS";
- o le cooperative sociali ex legge 381/1991 devono avere nella loro denominazione la formula "cooperativa sociale" e possono aggiungere quella di "impresa sociale"

### Finalità e assenza di scopo di lucro

in conformità all'art. 3 d.lgs. 112/2017, le imprese sociali devono destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del proprio patrimonio. Non possono pertanto distribuire utili, fondi, riserve, ecc., a soci, associati, fondatori, lavoratori, amministratori, ecc. Non si considera distribuzione di utili la ripartizione ai soci operatori di ristorni correlati ad attività di interesse generale. Nelle imprese sociali che hanno la forma giuridica di società, è tuttavia ammessa la distribuzione di dividendi ai soci entro specifici limiti oggettivi e soggettivi. In caso di scioglimento o di perdita della qualifica di impresa sociale, le imprese sociali devono devolvere il proprio patrimonio ad altri ETS attivi da almeno tre anni (le imprese sociali societarie possono però restituire ai propri soci il capitale versato)





|   |
|---|
| <b>Attività</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>o svolgono una o più attività d'impresa di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. 112/2017, oppure una qualsiasi attività d'impresa nella quale occupano una percentuale non inferiore al 30% di persone o lavoratori svantaggiati; alle cooperative sociali si applica al riguardo l'art. 1, legge 381/1991;</li><li>o possono svolgere attività diverse da quelle di interesse generale fintanto che i relativi ricavi non siano superiori al 70% dei ricavi complessivi, da computarsi ai sensi del <a href="#">d.m. 22 giugno 2021</a></li></ul>   |
| <b>Risorse umane</b>  |
| possono avvalersi di volontari ma in numero non superiore a quello dei lavoratori   |
| <b>Governance</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>o dipende dalla forma giuridica di costituzione dell'impresa sociale; devono però in ogni caso avere un organo di controllo interno, anche monocratico; questa norma non si applica alle cooperative sociali</li><li>o devono coinvolgere lavoratori, utenti ed altri interessati nella gestione dell'impresa, in conformità alle linee guida ministeriali di cui al <a href="#">d.m. 7 settembre 2021</a>; alcune imprese sociali di maggiori dimensioni (quelle che superano due dei limiti indicati nell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile, ridotti della metà) sono tenute ad avere un rappresentante dei lavoratori o degli utenti sia nell'organo di amministrazione che nell'organo di controllo; questa norma non si applica alle cooperative sociali e alle cooperative a mutualità prevalente</li></ul> |
| <b>Trasparenza</b>  |
| sono tenute a redigere (e depositare al Registro delle imprese) un bilancio annuale d'esercizio redatto ai sensi del codice civile (artt. 2423 ss.; 2435-bis o 2435-ter). Sono tenute a redigere (pubblicare nel sito Internet e depositare al Registro delle imprese) un bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali di cui al <a href="#">d.m. 4 luglio 2019</a> . Sono soggette a revisione legale dei conti nel caso in cui la loro forma giuridica di costituzione lo preveda ed in ogni caso al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 10, comma 5, d.lgs. 112/2017  |
| <b>Controllo</b>  |
| sono sottoposte a vigilanza da parte del Ministero del lavoro attraverso l'Ispettorato nazionale del lavoro; le cooperative sociali sono sottoposte a vigilanza da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy (ex MISE), che nella gran parte dei casi la delega alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo   |
| <b>Norme particolari applicabili nei rapporti con le PA</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>o nessuna (si applicano le norme generali)</li><li>o con riguardo alle cooperative sociali, si veda l'art. 5, legge 381/1991</li></ul>  |





## SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

### Costituzione

per atto pubblico

### Registrazione

al Registro delle imprese, sezione "Imprese sociali", oppure al RUNTS, sezione "Società di mutuo soccorso", qualora abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e non gestiscano fondi sanitari integrativi

### Forma giuridica

società di mutuo soccorso

### Base sociale

persone fisiche beneficiarie; altre società di mutuo soccorso; fondi sanitari integrativi; persone fisiche o giuridiche sostenitrici della società di mutuo soccorso

### Denominazione sociale

contiene la formula "società di mutuo soccorso"; potrebbe anche contenere, ma solo in aggiunta alla precedente, la denominazione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS"

### Finalità e assenza di scopo di lucro

in conformità alle norme generali di cui all'art. 8 CTS, devono utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Non possono pertanto distribuire utili, fondi, riserve, ecc., ad associati, lavoratori, amministratori, ecc. In caso di scioglimento, devolvono il patrimonio ad altre società di mutuo soccorso o ai fondi mutualistici di cui alla legge 59/1992

### Attività

- o una o più delle seguenti attività:
  - a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché' in presenza di inabilità temporanea o permanente
  - b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni
  - c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti







- d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività di cui alle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

- o Non possono svolgere attività diverse dalle precedenti, ad eccezione delle attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici

#### Risorse umane

possono avvalersi di volontari e di lavoratori remunerati

#### Governance

tutti gli amministratori devono essere soci

#### Trasparenza

sono tenute a redigere (e depositare al Registro delle imprese o al RUNTS) un bilancio annuale d'esercizio in conformità ai modelli ministeriali di cui al [d.m. 5 marzo 2020](#). Sono tenute a redigere (pubblicare nel sito Internet e depositare al Registro delle imprese o al RUNTS) il bilancio sociale, in conformità alle linee guida ministeriali di cui al [d.m. 4 luglio 2019](#), solo qualora abbiano entrate superiori ad 1 milione di euro. Sono soggette a revisione legale dei conti al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 CTS

#### Controllo

- o le società di mutuo soccorso iscritte nella sezione "Imprese sociali" del Registro delle imprese sono sottoposte a vigilanza da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy (ex MISE), che può delegarla alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo
- o le società di mutuo soccorso iscritte nella sezione "Società di mutuo soccorso" del RUNTS sono sottoposte a vigilanza da parte dell'Ufficio del RUNTS competente

#### Norme particolari applicabili nei rapporti con le PA

nessuna (si applicano le norme generali)





## RETI ASSOCIATIVE

### Costituzione

per scrittura privata o per atto pubblico (se aspirano ad ottenere la personalità giuridica di diritto privato)

### Registrazione

- al RUNTS, sezione “Reti associative”
- avendone i requisiti, possono essere iscritti anche in un’ulteriore sezione del RUNTS (ad esempio, la sezione “organizzazioni di volontariato” oppure quella “associazioni di promozione sociale”)

### Forma giuridica

associazione (con o senza personalità giuridica di diritto privato)

### Base sociale

- a una rete associativa devono aderire almeno 100 associazioni del terzo settore o almeno 20 fondazioni del terzo settore con sedi legali od operative in almeno 5 regioni o province autonome; per le reti associative “nazionali”, questo numero minimo è di almeno 500 associazioni del terzo settore o 100 fondazioni del terzo settore con sedi legali od operative in almeno 10 regioni o province autonome
- possono essere partecipate ma non già controllate da pubbliche amministrazioni e dagli altri enti “esclusi” di cui all’art. 4, comma 2, CTS

### Denominazione sociale

comunque formata, deve sempre contenere la formula “ente del terzo settore” o l’acronimo “ETS”

### Finalità e assenza di scopo di lucro

in conformità alle norme generali di cui all’art. 8 CTS, le reti associative devono utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Non possono pertanto distribuire utili, fondi, riserve, ecc., ad associati, lavoratori, amministratori, ecc. In caso di scioglimento, devolvono il patrimonio ad altri ETS ai sensi dell’art. 9 CTS

### Attività

- svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali
- possono svolgere anche altre attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, CTS





- o possono svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ma solo nei limiti di cui all'art. 6 CTS e al [d.m. 19 maggio 2021, n. 107](#)

#### Risorse umane

possono avvalersi di volontari e di lavoratori remunerati

#### Governance

hanno due organi necessari, che sono l'assemblea degli associati e l'organo di amministrazione necessariamente collegiale (min. 3 componenti); sovente gli statuti prevedono una struttura più complessa con la presenza di organi intermedi tra l'assemblea e l'organo di amministrazione; al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 CTS devono altresì nominare un organo di controllo interno, anche monocratico

#### Trasparenza

sono tenute a redigere (e depositare al RUNTS) un bilancio annuale d'esercizio in conformità ai modelli ministeriali di cui al [d.m. 5 marzo 2020](#). Sono tenute a redigere (pubblicare nel sito Internet e depositare al RUNTS) il bilancio sociale, in conformità alle linee guida ministeriali di cui al [d.m. 4 luglio 2019](#), solo qualora abbiano entrate superiori ad 1 milione di euro. Sono soggette a revisione legale dei conti al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 CTS

#### Controllo

sono sottoposte a vigilanza da parte dell'Ufficio del RUNTS competente

#### Norme particolari applicabili nei rapporti con le PA

nessuna (si applicano le norme generali)





## ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE

### Costituzione

per scrittura privata o per atto pubblico (se aspirano ad ottenere la personalità giuridica di diritto privato)

### Registrazione

al RUNTS, sezione "Altri enti del terzo settore"

### Forma giuridica

associazione (con o senza personalità giuridica di diritto privato) o fondazione

### Base sociale

possono essere partecipati ma non già controllati da pubbliche amministrazioni e dagli altri enti "esclusi" di cui all'art. 4, comma 2, CTS

### Denominazione sociale

comunque formata, deve sempre contenere la formula "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS"

### Finalità e assenza di scopo di lucro

in conformità alle norme generali di cui all'art. 8 CTS, devono utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Non possono pertanto distribuire utili, fondi, riserve, ecc., ad associati, lavoratori, amministratori, ecc. In caso di scioglimento, devolvono il patrimonio ad altri ETS ai sensi dell'art. 9 CTS

### Attività

- o svolgono una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, CTS
- o possono svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ma solo nei limiti di cui all'art. 6 CTS e al [d.m. 19 maggio 2021, n. 107](#)

### Risorse umane

possono avvalersi di volontari e di lavoratori remunerati





## Governance

- se costituiti in forma di associazione, hanno due organi necessari, che sono l'assemblea degli associati e l'organo di amministrazione (usualmente denominato "consiglio direttivo") necessariamente collegiale (min. 3 componenti); almeno la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati; al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 CTS devono altresì nominare un organo di controllo interno, anche monocratico
- se costituiti in forma di fondazione, hanno due organi necessari, che sono l'organo di amministrazione (usualmente denominato "consiglio di amministrazione"), che può essere monocratico o collegiale (min. 3 componenti), e l'organo di controllo interno, anche monocratico

## Trasparenza

sono tenuti a redigere (e depositare al RUNTS) un bilancio annuale d'esercizio in conformità ai modelli ministeriali di cui al [d.m. 5 marzo 2020](#). Sono tenuti a redigere (pubblicare nel sito Internet e depositare al RUNTS) il bilancio sociale, in conformità alle linee guida ministeriali di cui al [d.m. 4 luglio 2019](#), solo qualora abbiano entrate superiori ad 1 milione di euro. Sono soggetti a revisione legale dei conti al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 CTS

## Controllo

sono sottoposti a vigilanza da parte dell'Ufficio del RUNTS competente; qualora abbiano la forma di fondazione, l'Ufficio del RUNTS esercita altresì nei loro confronti i controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile

## Norme particolari applicabili nei rapporti con le PA

nessuna (si applicano le norme generali)





UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

PON  
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

#### CO-PROGETTA

Pagina di progetto: [www.anci.it/coprogetta](http://www.anci.it/coprogetta)

#### ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani

Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma  
Tel. 06 680091 - Fax 06 68009202  
e-mail: [info@anci.it](mailto:info@anci.it)  
sito web: [www.anci.it](http://www.anci.it)

#### CITTALIA

Via delle Quattro Fontane, 116 – Roma  
Tel. 06 76980811 - Fax 06 87755008  
e-mail: [info@cittalia.it](mailto:info@cittalia.it)  
sito web: [www.cittalia.it](http://www.cittalia.it)

#### IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale

Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 -00186 Roma  
Tel. 06 688161 - Fax 06 6861842 - 06 6833857  
e-mail: [info@fondazioneifel.it](mailto:info@fondazioneifel.it)  
sito web: [www.fondazioneifel.it](http://www.fondazioneifel.it)

